

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MAGGIO 2018

2.6 Rimborsi spese. Regolamento in applicazione all'art. 23 dello Statuto Sociale SMAT.

Il Presidente ricorda che l'art. 23 dello Statuto Sociale di SMAT "Compensi degli Amministratori" prevede, all'ultimo capoverso, che *"Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio"*.

E' stato pertanto predisposto un Regolamento che disciplina la procedura per il rimborso, a piè di lista, delle spese sostenute dagli Amministratori della SMAT che risiedono fuori dal territorio della Regione Piemonte per l'effettivo esercizio del proprio ufficio.

Il Presidente procede alla lettura del Regolamento, la cui entrata in vigore decorre dal giorno successivo alla sua adozione o da altra data anteriore o successiva stabilita dall'Assemblea dei Soci, cui dovrà essere sottoposta ogni variazione del Regolamento stesso.

Viene aperta la discussione, nel corso della quale vengono apportate al testo del regolamento alcune modifiche proposte dai Consiglieri.

Viene concordato che il Regolamento sia supportato dal parere di un professionista esperto di diritto societario, per accertarne la conformità con lo statuto sociale e la normativa vigente.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione tenuto conto di quanto riferito dal Presidente e dai Consiglieri;

con voto unanime e palese

DELIBERA

di acquisire apposito parere da parte di professionista esperto di diritto societario e di sottoporre la proposta del "Regolamento per il rimborso agli Amministratori della SMAT S.p.A. delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio" all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci.

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO AGLI
AMMINISTRATORI DELLA SMAT S.P.A. DELLE SPESE
SOSTENUTE PER L'ESERCIZIO DEL PROPRIO UFFICIO
ART. 23 STATUTO SOCIALE**

Torino, 30 maggio 2018

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la procedura per il rimborso, a piè di lista, delle spese sostenute dagli Amministratori della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. che risiedono fuori dal territorio della Regione Piemonte per l'effettivo esercizio del proprio ufficio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 23 dello Statuto Sociale.

Art. 2

Tipologia di spesa e limiti al rimborso

Agli Amministratori che risiedono fuori dal territorio della Regione Piemonte spetta il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, di vitto e di soggiorno effettivamente sostenute per la presenza necessaria per l'esercizio del proprio ufficio, presso la sede della SMAT.

Per vitto è previsto il rimborso della spesa sostenuta e documentata nella misura massima di 60€ giornalieri.

Per quanto riguarda le spese di alloggio e di pernottamento sarà corrisposto il rimborso entro il limite di 140,00 €/notte a fronte di debita documentazione di spesa.

E' inoltre riconosciuto agli Amministratori il rimborso per il trasferimento dal luogo di residenza alla sede legale della società e viceversa mediante mezzi di linea.

Le spese ammesse a rimborso saranno interamente a carico dell'Azienda e quindi indeducibili secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3

Modalità di documentazione e di liquidazione del rimborso spese

Le spese ammesse al rimborso dovranno essere documentate secondo quanto appresso stabilito:

- A. Spese di alloggio e pernottamento: regolare documentazione fiscale in cui risulti annotato il nominativo dell'Amministratore;
- B. Spese di vitto: regolare documentazione fiscale in cui risulti annotato il nominativo dell'Amministratore;
- C. Pedaggi autostradali e parcheggi: ricevuta del casello o dettaglio Telepass, ricevuta del parcheggio (nel caso di utilizzo del mezzo proprio);
- D. Trasferimenti con mezzi pubblici di linea (es. aereo, treno, pullman, taxi): documentazione di viaggio in originale (ricevute, biglietti, etc.).

La documentazione inerente le predette spese effettivamente sostenute dagli Amministratori, necessaria per ottenere il rimborso, dovrà essere presentata in originale.

ART. 4

Spese non rimborsabili

Non sono in alcun modo rimborsabili:

- a. le contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada;
- b. le spese non espressamente previste nel regolamento e/o comunque non attinenti lo svolgimento delle funzioni proprie e al perseguimento dell'interesse aziendale;
- c. le spese rendicontate in modo difforme da quanto indicato e/o non sufficientemente documentate.

ART. 5

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua adozione o da altra data anteriore o successiva stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Ogni variazione del presente Regolamento deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.

STUDIO LEGALE
AVVOCATO FRANCESCA MASTROVITI

Torino, li 12 giugno 2018

a mezzo e-mail
paolo.romano@smatorino.it

alla c.a.

Spett.le Società
SMAT
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A:
Gent.mo Sig. Presidente
dott. Paolo Romano

e alla c.a.

Gent.mo Sig. Amministratore Delegato
ing. Marco Ranieri

marco.ranieri@smatorino.it

OGGETTO: *SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – Adozione Regolamento per il rimborso agli amministratori della SMAT S.p.A. delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio. Art. 23 Statuto Sociale – Legittimità – Parere pro veritate.*

In riscontro alla pratica in oggetto formulo le seguenti considerazioni in merito alla legittimità dell'adottando Regolamento per il rimborso agli amministratori della SMAT S.p.A. delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio in relazione all'art. 23 dello Statuto Sociale.

* * * * *

I fatti.

L'art. 23 dello Statuto Sociale (recante *Compensi degli Amministratori*) dispone che

“L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio”.

Codesta Società vorrebbe adottare ed approvare il Regolamento per il rimborso delle spese a favore degli amministratori della Società delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio – Art. 23 Statuto Sociale.

In particolare, l'art. 1 (recante *Oggetto e ambito di applicazione*) stabilisce che *“Il presente Regolamento disciplina la procedura per il rimborso, a piè di lista, delle spese sostenute dagli Amministratori della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. che risiedono fuori dal territorio della Regione Piemonte per l'effettivo esercizio del proprio ufficio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 23 dello Statuto Sociale”.*

Il successivo art. 2 (recante *Tipologia di spesa e limiti al rimborso*) stabilisce che

“Agli Amministratori che risiedono fuori dal territorio della Regione Piemonte spetta il rimborso a piè lista delle spese di viaggio, di vitto e di soggiorno effettivamente sostenute per la presenza necessaria per l'esercizio del proprio ufficio, presso la sede della SMAT.

Per vitto è previsto il rimborso della spesa sostenuta e documentata nella misura massima di 60€ giornalieri.

Per quanto riguarda le spese di alloggio e di pernottamento sarà corrisposto il rimborso entro il limite di 140,00 €/notte a fronte di debita documentazione di spesa.

È inoltre riconosciuto agli Amministratori il rimborso per il trasferimento dal luogo di residenza alla sede legale della società mediante mezzi di linea.

Le spese ammesse a rimborso saranno interamente a carico dell'Azienda e quindi indeducibili secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

A fronte di ciò codesta Azienda mi chiede se tale Regolamento da adottare sia legittimo e, quindi, se sia possibile rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio agli Amministratori che risiedono fuori dal territorio della Regione Piemonte.

* * * * *

Com'è noto, prima dell'entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 18 agosto 2016, n. 175, ai presidenti ed ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da enti locali era stata estesa, con l'art. 1, comma 727 legge 27 dicembre 2006, n. 296, la disciplina dettata dall'art. 84 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., TUEL per gli amministratori degli enti locali in materia di rimborsi spese e di indennità di missione.

Per quel che in questa sede rileva, i presidenti e i componenti del consiglio di amministrazione di società partecipate da enti locali, che risiedono fuori dal comune ove ha sede la società, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dell'assemblea e del consiglio, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (art. 84, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).

Sulla corretta interpretazione dell'art. 84, comma 3, d.lgs. citato la giurisprudenza della Corte dei Conti in sezione regionale di controllo ha chiarito che la norma *de qua* prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori in due ipotesi tassative: 1) nel caso di partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi; 2) nel caso della presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Siffatta previsione si distingue da quella contenuta nel primo comma del medesimo articolo sotto il profilo della natura e della funzione, in quanto finalizzata ad assicurare il concreto esercizio dello *status* di amministratore

locale, garantendo il diritto costituzionale all'accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive (la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti), mentre il primo comma riguarda la differente fattispecie del rimborso delle spese per le missioni discrezionalmente decise dagli organi di governo dell'ente locale, risiedano o meno nel territorio del comune (Sezione controllo Liguria, delibera n. 71/2016). La spesa in esame, quindi, non rientra nelle spese di missione e non è soggetta ai limiti previsti dall'art. 6 d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, bensì ai limiti delle spese per gli organi elettivi e di amministrazione (artt. 82-86 d.lgs. n. 267/2000), trattandosi di onere finalizzato all'effettivo esercizio della funzione di amministratore.

A differenza di quanto previsto dal primo comma dell'art. 84, il comma terzo tipizza le fattispecie che determinano il sorgere del diritto al rimborso, enucleando le due ipotesi succitate, il cui comune denominatore è la necessità della presenza fisica dell'amministratore presso la sede dell'ente.

Mentre la presenza *in loco* è logicamente ed intuitivamente essenziale per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza, più difficile è identificare le ipotesi concrete sussumibili nella seconda previsione contemplata dal legislatore, quella relativa alla "*presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate*".

Le difficoltà interpretative discendono dalla maggiore indeterminatezza e genericità della fattispecie in esame rispetto a quella costituita dalle sedute degli organi assembleari.

Quest'ultima, tuttavia, nell'enucleare una specifica ipotesi in cui la presenza fisica presso la sede dell'ente è senza dubbio necessaria, costituisce un valido ausilio per orientare l'interprete nell'individuazione delle ulteriori ipotesi che, accomunate a quella dalla medesima *ratio*, determinano il sorgere dell'identico diritto al rimborso.

Tali fattispecie devono, quindi, necessariamente imporre la presenza *in loco* quale connotato imprescindibile dell'esercizio delle funzioni, configurandosi, in caso contrario, l'unica alternativa del mancato esercizio delle stesse.

In questo senso si è espressa la Sezione delle Autonomie nella delibera n. 38/SEZAUT/2016/QMIG del 20 dicembre 2016, ove si è sottolineato che, sotto il profilo soggettivo, la necessità ricorre allorché *“la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari. In altri termini, è da ritenersi ‘necessaria’ quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 de d.lgs. n. 267/2000”* (cfr. anche Sezione controllo Piemonte n. 21/PAR/2017 che ha escluso, inoltre, dal rimborso le spese di pernottamento in caso di sedute che si protraggano nelle ore serali).

Il diritto al rimborso, pertanto, deve essere riconosciuto soltanto nei casi in cui la presenza in ufficio discenda da un obbligo giuridico e non sia riconducibile ad una scelta discrezionale (sotto il profilo dell'*an*, del *quomodo* o del *quando*) dell'amministratore, con la conseguenza che debbono essere escluse dal rimborso le spese di viaggio per le presenze decise discrezionalmente, senza che sia ravvisabile l'esercizio necessario delle funzioni (Sezione controllo Lombardia delibera n. 18/PAR/2017).

Gli approdi ermeneutici in questione conducono ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 84 comma 3 tutte quelle fattispecie in cui la necessità della presenza non sia determinata da fattori esterni (tali da integrare un obbligo giuridico preesistente, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 38), ma sia autodeterminata dal medesimo amministratore, sfuggendo, in tal

modo, ad un controllo di stretta legalità ed in contrasto con il carattere tassativo ed inderogabile della disposizione in esame. L'autodeterminazione della presenza da parte dell'amministratore, infatti, non consente di distinguere la necessità dalla mera opportunità.

Così, ad esempio è stato ritenuto che le attività di studio, disamina e consultazione non paiono connotate da quella eterodeterminazione della presenza *in loco* che è sottesa alla previsione del diritto al rimborso ex art. 84, comma 3 citato. Ciò in quanto *"l'attività di studio e di disamina delle pratiche inserite all'ordine del giorno è in funzione di scelte meramente discrezionali dell'amministratore o del consigliere sia sull'an, che sul quantum e sul quomodo, potendo essere compiuta in località diverse dalla sede dell'ente ed essere ritenuta per ciascuna seduta indispensabile da alcuni e non da altri dei soggetti in questione, per tutte, soltanto per alcune o per nessuna delle pratiche all'ordine del giorno. E potendo, infine, essere eseguita nei giorni immediatamente precedenti, ovvero in altri per una durata di una o più giornate, perciò pur essa non controllabile e variabile esclusivamente in funzione di ragioni di opportunità rimesse alle scelte di ciascun eletto; che non integrano il requisito della 'necessarietà' della presenza richiesta"* (Cass. Civ. Sez. I, 7 ottobre 2005, n. 19637).

Ancora, è stato ritenuto che non possono dare luogo a rimborso *"le spese di viaggio sostenute da Sindaco o Assessori per la presenza in sede in orario di ricevimento della cittadinanza, per la partecipazione a commissioni consiliari, a incontri con i responsabili dei Servizi per la definizione del Piano della performance e relativo monitoraggio, ecc., trattandosi di presenze non strettamente necessarie e, comunque, conseguenti a valutazioni soggettive dell'amministratore, come tali aventi natura discrezionale e, pertanto, coperte dall'indennità di funzione di cui all'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000"* (cfr. Sezione controllo Toscana, delibera n. 127/2017/PAR; Sezione controllo Emilia Romagna, delibera n. 171/2017/PAR).

La giurisprudenza summenzionata si è formata con riguardo alla normativa applicabile prima dell'entrata in vigore del testo unico sulle società a partecipazione pubblica.

Con l'entrata in vigore del Testo Unico in questione la giurisprudenza della Corte dei Conti in sezione regionale di controllo ha chiarito che le norme di cui all'art. 11 d.lgs. n. 175/2016 (recante *Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*) non prevedono un limite diretto ai costi che la società, controllata o interamente detenuta, da un ente locale (o da altra pubblica amministrazione) può sostenere a titolo di rimborso di eventuali spese documentate sostenute dagli amministratori (per trattamenti di missione o altra esigenza istituzionale) – cfr. Sezione Controllo Liguria, delibera n. 90/2016/PAR.

Si legge, infatti, in tale deliberazione che *“una conferma, a contrario, si trae proprio dalla lettera dell’art. 4, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (vigente fino al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del nuovo testo unico sulle società a partecipazione pubblica, d.lgs. n. 175 del 2016, che, all’art. 28, comma 1, lett. o), abroga la richiamata disposizione), che, dopo aver vietato alle società controllate da pubbliche amministrazioni la corresponsione di compensi in caso di nomina, come amministratore, di un dipendente dell’ente socio, fa salvo il diritto al ‘rimborso delle spese documentate’.*

Anche la deliberazione n. 137/20157PAR della Sezione regionale di controllo per le Marche (ripresa da SCR Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 102/2015/PAR), nel ritenere inammissibili operazioni ermeneutiche volte ad ampliare la base di calcolo (il costo sostenuto del 2013), ‘incluso nella stessa voci (quali le indennità ed i rimborsi spese) che, ex se ed in quanto meramente eventuali, si atteggiavano come ontologicamente distinte rispetto al compenso evocato dalla norma’, offre un’indiretta conferma all’assenza di precise limitazioni finanziarie ai costi sostenuti da società controllate da enti locali per il rimborso di spese documentate sostenute dagli amministratori.

Naturalmente, appare necessario che il rimborso delle spese documentate, oltre ad osservare il canone della congruità, deve essere conforme ad un preventivo provvedimento di carattere generale adottato dall’assemblea dei soci, vale a dire dal sindaco dell’ente locale proprietario (o dai sindaci, in caso di società pluripartecipate). Tale esigenza trova oggi un preciso fondamento normativo nell’art. 19, comma 5, del recente d.lgs. n. 175 del 2016, che impone alle amministrazioni pubbliche socie di fissare, ‘con propri provvedimenti, obiettivi

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate'. Queste ultime, a loro volta, in virtù del successivo comma 6, 'garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti'. I due provvedimenti in parola vanno pubblicati sul sito internet dell'amministrazione socia e della società controllata (pena, in caso di omissione o incompletezza, l'applicazione delle sanzioni poste dagli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

L'esigenza del controllo sui costi di funzionamento delle società partecipate da enti locali era stata fatta propria dal legislatore già con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174...che, novellando il d.lgs. n. 267 del 2000, aveva prescritto agli enti locali l'attivazione di nuove forme di controllo interno, fra cui, per quanto interessa in questa sede, quello sulle società partecipate. L'art. 147-quater del d.lgs. n. 267 del 2000 impone, infatti, la definizione di un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dall'ente locale, finalizzato a rilevare, fra gli altri, 'la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società' ed 'il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica'. Trattasi di un obbligo presidiato da specifica sanzione, anche di carattere pecuniario, comminabile, in base all'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in caso di 'rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie' di controllo interno.

Pertanto, anche prima dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sulle società pubbliche, l'esigenza di controllo sui costi sostenuti dalle società partecipate dagli enti locali trovava fonte, oltre che nei principi generali di economicità ed efficienza, che debbono presidiare la gestione di un soggetto, anche societario, operante con fondi pubblici, nel richiamato sistema normativo. Quest'ultimo, inoltre, costituisce strumento di presidio anche per l'effettiva adozione, da parte dell'ente locale socio, dei provvedimenti di carattere generale, tesi al contenimento dei costi di funzionamento di società controllate (potenzialmente afferenti, fra gli altri, ai rimborsi agli amministratori per spese documentate), prescritti dall'art. 19, comma 5, del nuovo testo unico d.lgs. n. 175 del 2016 (che, in caso di mancata adozione, potrà esporre gli organi responsabili all'applicazione delle citate sanzioni previste dall'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000)".

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte dei Conti Liguria sezione di controllo con la delibera sopra riportata ha chiarito per un verso che nel compenso spettante agli amministratori non possano essere ricompresi i rimborsi spese e, per altro verso, che il rimborso delle spese documentate oltre ad osservare il canone della congruità deve essere conforme ad un preventivo provvedimento di carattere generale adottato dall'assemblea dei soci.

Orbene, pur non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 175/2016, in quanto non espressamente previsto, a codesta Società (società che ha adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ex art. 26, comma 5, d.lgs. n. 175/2016), ritengo che ben possa codesta Società seguire l'orientamento, sicuramente più restrittivo, contenuto nella deliberazione Corte Conti Liguria sezione controllo n. 90/2016 dettato con riferimento alle società a partecipazione pubblica non quotate.

Trattandosi, infatti, di interpretazione restrittiva ben potrebbe essere seguita da codesta Società.

A fronte di ciò, il rimborso, a piè di lista, delle spese sostenute dagli Amministratori di codesta Società che risiedono fuori dal territorio della Regione Piemonte per l'effettivo esercizio del proprio ufficio, pare legittimo, purché a) documentate; b) congrue e c) conformi ad un preventivo provvedimento di carattere generale adottato dall'assemblea dei soci.

Ne consegue, pertanto, la legittimità del regolamento per il rimborso agli Amministratori delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio da adottarsi ad opera dell'Assemblea dei soci, in quanto, appunto, prevede il rimborso delle sole spese documentate ed entro i limiti economici indicati nell'art. 2.

* * * * *

13/06/2018

Quanto sopra esposto costituisce il mio sereno ed obiettivo convincimento ed è da intendersi quale parere *pro veritate*.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento possa occorrere e porgo i più cordiali saluti.

avv. Francesca Mastroviti

Francesca Mastroviti